



Comune di Isca sullo Ionio

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 – 88060 – Isca sullo Ionio

P. IVA 00296980790 - ☎ Tel. 0967521987 - Fax 0967546845 - pec: protocollo.iscasulloionio@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 52/2020

OGGETTO: Disposizioni inerenti le celebrazioni del 2 e 4 Novembre.

IL SINDACO

PRESO ATTO del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale e nazionale e richiamati tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo per la gestione dell'emergenza sanitaria;

VISTI i DPCM progressivamente emanati dal Governo e contenenti le dispositive relative alle misure rafforzate di contenimento dell'epidemia da Covid- 19;

VISTA l'ordinanza nr.80 del 25/10/2020 del Presidente f.f. della Regione Calabria;

PRESO ATTO della comunicazione di S.E. il Prefetto, inerente lo svolgimento delle celebrazioni per il 4 Novembre "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate";

RICHIAMATO l'art. 35 del D.L. 9/2020, in base al quale, "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali" e ritenuto che le disposizioni limitative di seguito specificate nella presente ordinanza non si pongano in contrasto con le disposizioni statali e regionali in materia;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, quanto segue:

- Nei Giorni di Domenica 1 e Lunedì 2 Novembre, le visite al Campo Santo di Isca Superiore e di Isca Marina saranno consentiti solo dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, nel rispetto delle disposizione di seguito riportate:
 1. **Sospensione delle celebrazione liturgiche all'interno dei cimiteri;**
 2. **Accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea;**
 3. **Utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie;**
 4. **Rispetto di tutte le misure di prevenzione previste dal DPCM 24/10/2020;**

5. Regolamentazione degli accessi all'interno dei cimiteri con permanenza massima di 10 minuti;

- Mercoledì 4 Novembre, “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, in concerto con quanto stabilito dalla circolare prefettizia, non vi sarà alcuna celebrazione.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi di legge della legge 22/05/2020n nr.35 conversione in legge con modificazioni del D.L. 25/03/2020 nr.19 la quale prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale e affissione nel luogo interessato in modo da garantirne totale pubblicità;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
 - alla Stazione Carabinieri di Isca Marina;
 - al Servizio Associato di Polizia Locale;

SI COMUNICA CHE

che contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Isca sullo Ionio, lì 31.10.2020



IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo MIRARCHI